

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 2 POSTI VACANTI RISERVATI ALLA MOBILITA' ESTERNA, INDIVIDUATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 576 DEL 10 MAGGIO 2021.

**Art. 1**  
**(Posti da ricoprire)**

1. In attuazione del disposto di cui agli articoli da n. 17 a n. 20 del Regolamento di mobilità approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1428 del 23.11.2016 e di quanto previsto con la programmazione delle risorse umane, in particolare riguardo al piano occupazionale anno 2021, approvato con deliberazione n. 576 del 10.05.2021 è indetto un avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. L'avviso è indetto per la copertura di complessivi n. 2 posti vacanti, nell'ambito della Giunta regionale, come di seguito indicato:
  - n. 1 posto di categoria D, profilo professionale D/TS "Funzionario tecnico specialista" presso l'ex Servizio Politiche agroalimentari, ora incardinato nel Dipartimento Sviluppo economico;
  - n. 1 posto di categoria C, profilo professionale C/IT "Assistente sistemi informativi e tecnologici" presso l'ex Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, per le esigenze del Settore informatica ora incardinato nel Dipartimento Sviluppo economico.
2. La selezione è finalizzata a verificare l'esistenza di soggetti idonei per la copertura dei posti con priorità per i soggetti in posizione di comando, ex art. 30, comma 2 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

**Art. 2**  
**(Requisiti di ammissione)**

1. Alla presente procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati in categorie/aree/livelli equiparati a quelle oggetto di selezione, con profili professionali e/o contenuto delle attività svolte riconducibili a quelle dell'ordinamento professionale della Regione Marche di cui all'Allegato "B".
2. Per l'equiparazione del personale appartenente a comparti di pubblico impiego diversi da quello del Comparto Funzioni locali (ex Regioni ed Autonomie locali) si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 contenente le tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

**Art.3**  
**(Presentazione della domanda)**

1. La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema allegato al presente avviso, di cui all'allegato "C", redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve essere inviata entro il **termine perentorio di 30 giorni**, termine che decorre dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente (**[www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it)**) nella sezione Amministrazione trasparente alla voce "Bandi di concorso" - Avvisi di mobilità volontaria. In caso di coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.

La domanda deve essere spedita entro le ore 14.00 del termine suddetto, alla Direzione Risorse umane e strumentali tramite:

- posta elettronica certificata all'indirizzo:

**[regione.marche.risorseumanestrumentali@emarche.it](mailto:regione.marche.risorseumanestrumentali@emarche.it)**

L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Al messaggio di posta certificata devono essere allegati la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: *“Domanda di partecipazione mobilità volontaria per la copertura di n. .... posti di cat. .... nell’ambito della dotazione organica della Giunta regionale”*. In ipotesi di trasmissione tramite PEC non personale, l'oggetto dovrà contenere altresì il nome del candidato.

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Non è ammessa altra forma di invio della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità. Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse saranno considerate irricevibili.

2. **Le domande non firmate o spedite dopo il termine sopra indicato non saranno ammesse.**
3. La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di cui all'art. 6 del presente avviso. In assenza non sarà attribuito il relativo punteggio.
4. I titoli di precedenza o preferenza di cui al successivo art. 6 non devono essere allegati ma vanno unicamente autodichiarati. Il possesso di detti titoli deve risultare alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Non si terrà conto di dichiarazioni riguardanti i titoli di precedenza o preferenza rese successivamente alla scadenza di presentazione delle domande.
5. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, alla domanda deve essere allegato il certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, relativo all'attestazione, sulla base dell'esito degli accertamenti effettuati dalle Commissioni di cui all'art. 4 della Legge 104/1992, dello stato patologico di cui all'art. 5, punto 4, del presente avviso, dal quale emerga, specificatamente, il nesso tra patologia e disagio conseguente alla distanza per il raggiungimento della sede di lavoro nonché la gravità dello stato di compromissione dello stato di salute.

La mancata allegazione alla domanda del certificato medico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata, dello stato patologico di cui all'art. 5, punto 4, del presente avviso, dal quale emerga il nesso tra patologia e disagio, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

6. **Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena la non ammissione alla procedura di mobilità:**
  - il curriculum formativo professionale, secondo lo schema esemplificativo di cui all'allegato “D”;
  - documento di identità, in copia fotostatica ed in corso di validità, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000, al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, ai sensi dell'articolo 47 del citato DPR 445/2000, nel contesto della domanda e del curriculum. Relativamente alla presentazione del documento di identità si rileva, come indicato nella circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che sono valide le istanze presentate senza l'allegazione del documento di identità nelle quali “l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata”;
7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici.

E', in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità dell'Ente per omissioni, ritardi o disguidi occorsi nelle comunicazioni o trasmissioni conseguenti a caso fortuito, a forza maggiore o a fatto di terzi, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la domanda di partecipazione.

**Art. 4**  
**(Ammissibilità delle domande)**

1. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso che avranno presentato regolare domanda di partecipazione, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3, saranno ammessi alla procedura di mobilità. Agli esclusi, per difetto di quanto stabilito ai medesimi artt. 2 e 3, sarà data comunicazione del relativo motivo a mezzo posta elettronica certificata personale (PEC personale); in ipotesi di invio della domanda tramite PEC non personale o a mezzo ufficio postale la comunicazione sarà data tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'ammissione dei soggetti alla selezione di mobilità, disposta dal dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali, è effettuata sulla scorta di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
L'Amministrazione si riserva ad ogni modo di avvalersi della facoltà di controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive previste all'art. 71 del citato D.P.R. 28.12.2000, n. 445. L'Amministrazione, nei confronti delle unità che si collocheranno in posizione utile, provvede invece al controllo della veridicità dei fatti, stati e qualità dichiarati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 all'atto della definizione della procedura di trasferimento nel ruolo regionale.

**Art. 5**  
**(Criteri per l'attribuzione del punteggio)**

1. Ai soggetti ammessi verrà attribuito, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione, i punteggi di cui all'allegato 5 del regolamento di mobilità e sotto indicati:

1. Residenza (*)	Punteggio max 15	0,1 per ogni Km. di distanza tra il Comune ove è ubicata la sede attuale di lavoro ed il Comune di residenza anagrafica ( <u>la residenza deve essere posseduta da almeno 2 anni, in caso contrario si prende in considerazione quella precedentemente posseduta</u> ).	
2. Situazione familiare (*)	Punteggio max 15	a) Senza coniuge (1) con presenza di figli a carico con handicap	punti 8
		b) Senza coniuge (1) con presenza di minori a carico	punti 5
		c) Senza coniuge (1) con familiari conviventi con handicap	punti 3
		d) Coniuge convivente (2) con presenza di figli con handicap	punti 6
		e) Coniuge convivente (2) con presenza di minori	punti 3
		f) Coniuge convivente (2) con familiari conviventi con handicap	punti 2
		1. figli da 0 a 3 anni n. .... (per ogni figlio)	punti 4
		2. figli da 4 a 12 anni n. .... (per ogni figlio)	punti 3

		3. figli da 13 a 17 anni n. ....(per ogni figlio)	punti 2
		4. persone a carico conviventi (**) n. ....(per ogni persona. Il familiare è a carico quanto da diritto a detrazioni d'imposta)	punti 1
3. Patologie gravi (*)	Punteggio 5	Deve sussistere un nesso tra la patologia sofferta ed il "disagio" conseguente alla distanza per il raggiungimento della sede di lavoro, nonché la gravità di compromissione dello stato di salute (3)	
4. Anzianità di servizio (4) - servizio di ruolo prestato presso <u>una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.</u> a tempo determinato e indeterminato nella <u>categoria di appartenenza</u>  - servizio di ruolo prestato presso <u>una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.</u> a tempo determinato e indeterminato nella <u>categoria immediatamente inferiore</u>	Punteggio max 15	0,5 per ogni anno di servizio. Le frazioni di anno superiore a sei mesi si arrotondano all'anno intero.  0,25 per ogni anno di servizio. Le frazioni di anno superiore a sei mesi si arrotondano all'anno intero.	

Dal punteggio complessivo vengono decurtati i punti per sanzioni ricevute nel biennio precedente al termine di presentazione della domanda per l'interpello, come di seguito riportate:

- Rimprovero scritto: Punti 0,5.
- Multa che non può essere di importo superiore a numero 4 ore di retribuzione: Punti 1,5.
- Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni: Punti 3.

#### Legenda:

- (\*) I punteggi di cui ai punti 1, 2 e 3 vengono attribuiti solo nel caso in cui la nuova sede di lavoro comporti un avvicinamento dal Comune di residenza anagrafica alla nuova sede di lavoro. Si calcola sulla base della differenza tra la distanza tra la sede lavorativa attuale e la residenza e la distanza tra la sede lavorativa messa a bando e la residenza. Per il personale in comando presso la Regione Marche si considera quale "sede di lavoro attuale", la sede presso l'Ente di appartenenza.
- (\*\*) Vanno indicate le eventuali persone a carico conviventi non ricomprese tra quelle indicate ai punti 1), 2), e 3), specificando il tipo di rapporto.
- (1) All'assenza del coniuge è equiparata l'ipotesi di inesistenza dello stesso (nucleo familiare formato da un solo genitore).
- (2) Al coniuge convivente è equiparato il convivente di fatto, purché tale condizione risulti dallo stato di famiglia.
- (3) Lo stato patologico del dipendente è documentato mediante certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica o convenzionata di cui all'articolo 3, comma 5, del presente avviso.
- (4) In ipotesi di rapporto di lavoro a part-time il punteggio verrà calcolato in proporzione alla effettiva percentuale lavorativa.

**Art. 6**  
**(Precedenze e preferenze)**

1. Ai sensi dell'allegato "5" del regolamento di mobilità, a parità di punteggio, costituiscono titoli di precedenza, le fattispecie che seguono secondo l'ordine di elencazione riportato:
  - a) lavoratore portatore di handicap nella misura individuata dall'art. 21, comma 1, della Legge 104/1992. Tale condizione deve essere comprovata mediante indicazione, nella domanda, degli estremi dell'atto di riconoscimento;
  - b) lavoratore che assiste parenti ed affini entro il terzo grado conviventi e portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33, comma 5, Legge 104/1992, a condizione che la mobilità comporti un avvicinamento al luogo di assistenza. Se familiare deve essere indicato il grado di parentela. Tale condizione deve essere comprovata mediante indicazione, nella domanda, degli estremi dell'atto di riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della Legge 104/1992.
2. A parità di punteggio e di titoli costituiscono preferenze le categorie di titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del DPR 487/1994 e s.m., secondo l'ordine di elencazione riportato:
  - 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 5) gli orfani di guerra;
  - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 8) i feriti in combattimento;
  - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra **(18)**;
  - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra **(19)**;
  - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato **(20)**;
  - 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  - 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
  - 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
  - 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  - 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma
  - 20-bis gli atleti che hanno ottenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
3. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
  - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
  - c) dalla minore età

**Art. 7**  
**(Valutazione delle domande e graduatorie finali)**

1. La valutazione delle domande ammesse alla selezione e la relativa attribuzione dei punteggi, ai fini della formazione della graduatoria, è effettuata dalla competente Direzione Risorse umane e strumentali.  
L'ordine di posizione dei candidati in graduatoria è determinato dal punteggio che sarà attribuito ai soggetti richiedenti la mobilità sulla base dei criteri di cui al precedente art. 5, nonché dell'eventuale attribuzione dei titoli di precedenza e preferenza di cui all'art. 6.
2. Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 nella presente procedura di mobilità volontaria l'amministrazione provvede in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti già in servizio presso la Regione, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, qualora facciano domanda per il definitivo trasferimento nel ruolo dell'amministrazione regionale e nella posizione in cui prestano servizio. Qualora ricorrano tali presupposti, non si procederà alla valutazione di cui al comma 1.
3. La graduatoria, che verrà stilata solo in caso in cui tra le domande pervenute non risultino candidati in posizione di comando presso l'amministrazione regionale, sarà approvata con atto del dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali. Tale atto verrà pubblicato sul sito istituzionale [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it) all'area "Amministrazione trasparente – bandi di concorso – Avvisi di mobilità –", nonché sul BURM. La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche costituirà atto di notifica a tutti i soggetti interessati.

**Art. 8**  
**(Nomina vincitori)**

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno sostenere un colloquio con il dirigente del servizio interessato o il dirigente della posizione di funzione allo scopo delegato, nel cui ambito deve essere assegnata la risorsa. Il colloquio è finalizzato all'accertamento della rispondenza della professionalità posseduta dal candidato alle esigenze connesse alla copertura del posto vacante. Tale accertamento riveste carattere fondamentale in quanto l'appartenenza o la mera equiparazione dei profili professionali non sempre garantisce all'Ente l'utilità del trasferimento.
2. Nell'ipotesi di ammissione di candidati in posizione di comando, non si procederà all'effettuazione dei suddetti colloqui.
3. L'esito della procedura di mobilità riferita alla categoria e profilo professionale messa a selezione, con contestuale dichiarazione del candidato vincitore, verrà formalizzato con decreto della Direzione Risorse umane e strumentali.
4. Il trasferimento delle unità interessate verrà effettuato nel rispetto della posizione rivestita nella graduatoria.
5. Il candidato vincitore dovrà presentare il nulla osta al trasferimento rilasciato dalla propria amministrazione, ovvero la dichiarazione che il nulla osta non è richiesto in quanto non si verifica nessuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, lettera b) del D.L. 9 giugno 2021, n. 80.
6. All'inquadramento giuridico con attribuzione della posizione economica spettante provvede il dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali, in applicazione delle disposizioni previste all'art. 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, nonché di quelle previste dall'art. 2 del succitato DPCM contenente le tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001 approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 7 maggio 2015.
7. Con l'adozione degli atti relativi alla copertura dei posti vacanti di cui all'art. 1 del presente avviso, la graduatoria perde efficacia.

**(Oggetto dei colloqui)**

I colloqui sono diretti a verificare la conoscenza delle linee di attività di seguito specificate:

**n. 1 posto di categoria D, profilo professionale D/TS “Funzionario tecnico specialista”:**

- 1) contenuti delle misure del PSR Marche
- 2) elementi normativi dell'Organizzazione Comune di Mercato

**n. 1 posto di categoria C, profilo professionale C/IT “Assistente sistemi informativi e tecnologici”:**

- 1) Principali soluzioni applicative web (standard e linguaggi di sviluppo)
- 2) RDBMS e basi di dati
- 3) Sicurezza informatica (minacce, gestione del rischio, attività minime necessarie);
- 4) Office Automation (software per elaborazione testi, fogli di calcolo, predisposizione presentazioni multimediali, grafica digitale e fotoritocco, editing e montaggio video);
- 5) Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82 del 07/03/2005) – Elementi;

**Art. 10**  
**(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) si informa che i dati personali dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati, utilizzati e diffusi per le sole finalità inerenti lo svolgimento dell'avviso di mobilità e la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro.

**Art. 11**  
**(Disposizioni finali)**

Con la partecipazione all'avviso di mobilità è implicita da parte del concorrente l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i soggetti interessati possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente Regione Marche.

Il dirigente  
(Daniela Del Bello)